

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI

Corso Campano n. 200 - cap 80014 Giugliano in Campania (NA)

tel.: 0818956302/305 – fax: 0813301543

www.comune.giugliano.na.it

Affidamento del servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria e per gli accertamenti sanitari in virtù di quanto previsto dal d. lgs. 81/08

CAPITOLATO D'ONERI

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE.

In base all'art. 18 del D. Lgs. 81/08, tra gli obblighi del Datore di Lavoro vi è quello di nominare il medico competente, nei casi in cui la normativa vigente in materia prevede l'obbligo della **sorveglianza sanitaria**. Le funzioni del medico sono stabilite e regolamentate dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. L'importo complessivo presunto del servizio posto a base di gara, che avrà la durata di anni tre a far data dalla stipula del contratto, ammonta ad € 70.456,14 oltre c.n.p. e I.V.A. se dovuta, così distinto: 1° anno = € 23.485,38; 2° anno = € 23.485,38; 3° anno = € 23.485,38 – CIG 5825814DC9

2. SORVEGLIANZA SANITARIA.

La sorveglianza sanitaria, definita dal D. Lgs. 81/08, definisce l'area d'intervento del medico competente. Essa comprende gli accertamenti preventivi, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, e gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

3. MEDICO COMPETENTE.

In base all'art. 2 del D. Lgs. 81/08 per "medico competente" deve intendersi un medico in possesso di uno dei requisiti previsti all'art. 38 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i. (titoli e requisiti del medico competente)

Al medico competente viene richiesta una prestazione professionale che non si esaurisce semplicemente nell'atto della visita medica, ma che deve estendersi, in termini propositivi, sia al campo della prevenzione primaria, sia a quello della prevenzione secondaria. La prevenzione primaria deve essere attuata mediante approcci multidisciplinari con le altre figure tecniche, finalizzata all'analisi della valutazione dei rischi inerenti ogni specifico lavoro, la prevenzione secondaria deve prevedere un forte impegno nella tutela della salute psicofisica del lavoratore, tenendo conto del lavoro e delle condizioni nelle quali esso si effettua e dell'adattamento fisico e mentale dei lavoratori nello svolgimento delle attività a cui sono preposti.

4. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE.

Il medico competente dovrà garantire la disponibilità di un ambulatorio dotato di adeguata attrezzatura e strumentazione sito nel Comune di Giugliano in Campania (NA).

Il medico competente, in base al D. Lgs. 81/08 deve svolgere tutto quanto previsto e indicato dagli artt. 38, 39, 40, 41, 42 dello stesso decreto.

Si precisa che il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti in altre branche, qualora lo ritenga opportuno ed i relativi oneri saranno a carico del datore di lavoro. Qualora, a seguito degli accertamenti

svolti, egli esprima un giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o totale del lavoratore, ha l'obbligo di informarne per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore stesso. In questi casi è opportuno che informi il lavoratore della possibilità di fare ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Il medico competente è giuridicamente obbligato all'effettuazione degli accertamenti sanitari. Il mancato assolvimento dell'obbligo è sanzionato penalmente con l'arresto o con l'ammenda.

5. PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA.

Si precisa inoltre che il medico competente deve predisporre un protocollo di sorveglianza sanitaria in rapporto ai fattori di rischio, controllando che:

- siano compresi esami mirati e necessari a definire effetti precoci di alterazione o danno e a definire correttamente il giudizio di idoneità alla mansione, a constatare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento dei compiti cui i lavoratori sono destinati, a riconoscere eventuali tecnopatie e a privilegiare esami integrativi semplici ed affidabili, non nocivi, non invasivi e il più possibile predittivi;
- sia ben correlato con eventuali protocolli di sorveglianza sanitaria già definiti per alcuni comparti o rischi, proposti e validati dal Servizio di Medicina preventiva e Igiene del Lavoro o descritti in letteratura;
- rispetti i vincoli di norme vigenti (DPR 1124/65, DPR 303/56, D. Lgs. 277/91, D. Lgs. 77/92, DPR 962/62, D. Lgs. 81/08);
- rispetti i vincoli di eventuali prescrizioni dell'organo di vigilanza.

6. PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PREVENZIONE.

Il medico competente informa i lavoratori relativamente ai danni derivanti da esposizioni a fattori di rischio occupazionale; collabora alla scelta dei dispositivi di protezione individuale, all'addestramento dei lavoratori per quanto riguarda il loro corretto utilizzo. Egli collabora alla predisposizione dei presidi di pronto soccorso e delle procedure da attuare nelle emergenze; segnala nuove situazioni di rischio o danno derivanti dall'esperienza acquisita in azienda, cura i rapporti con gli organi di vigilanza per le parti di sua competenza; informa la direzione aziendale dei vincoli normativi di tutela e prevenzione delle lavoratrici in gravidanza e collabora con il datore di lavoro nella individuazione di mansioni compatibili con lo stato di gravidanza.

7. CONSENSO DEL LAVORATORE ALL'ATTO MEDICO.

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari: un suo eventuale rifiuto è sanzionato penalmente. Al medico competente sono richieste abilità relazionali e comunicative tese all'ottenimento del consenso che deve essere subordinato ad una adeguata informazione sugli obiettivi di tutela della salute, sui metodi e criteri di riservatezza del trattamento dei dati personali, così come stabilito dalla L. 675/96, sulle conseguenze derivanti da un rifiuto a collaborare e sui benefici che si intendono raggiungere in seguito all'accertamento sanitario. Ogni lavoratore ha il diritto di essere correttamente informato, prima dell'esecuzione della visita medica, della necessità e degli obiettivi che si prefigge di raggiungere la sorveglianza sanitaria in azienda; ha il diritto di ricevere copia degli esami da lui eseguiti con semplici spiegazioni dei risultati ottenuti; deve essere informato dei rischi occupazionali cui è esposto e delle misure preventive che deve mettere in essere per tutelare lo stato di salute; deve essere informato dei diritti-doveri che gli competono; deve essere informato degli effetti a lungo termine di certe esposizioni professionali e della necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa o dell'esposizione.

8. IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA.

Il D. Lgs. 81/08 prevede l'esecuzione, nei casi di esposizione a rischi professionali indicati nella normativa vigente, sia degli accertamenti sanitari preventivi (per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati), sia di quelli periodici (per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori), e ne indica la finalità: la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica. La certificazione contenente il giudizio di idoneità alla mansione specifica deve: essere nominale con precisa indicazione per ogni lavoratore della mansione e dei compiti svolti; risultare correlata all'effettivo ambiente di lavoro dell'addetto e non ad ambienti generici; riportare gli esami integrativi alla visita medica svolti, la data di compilazione e il tempo di validità. Nei casi di giudizio di inidoneità parziale, totale o temporanea, il lavoratore deve ricevere copia scritta del certificato avverso cui può ricorrere entro 30 giorni all'organo di vigilanza; il certificato deve riportare in modo chiaro e preciso timbro e firma del medico competente certificante. La compilazione dei giudizi di idoneità deve sempre rispettare l'obbligo del segreto professionale. Il giudizio deve comunque essere sempre espresso senza essere condizionato da pressioni esterne al fine di evitare il falso ideologico.

9. NUMERO DIPENDENTI.

La sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato sarà effettuata tenendo presente che i dipendenti comunali attuali sono n. 294, così suddivisi per qualifica:

descrizione qualifica professionale	n. addetti
Dirigente	7
Segretario Generale	1
Funzionario	14
Istruttore direttivo	15
Istruttore Direttivo Tecnico	1
Istruttore direttivo specialista di vigilanza	9
Istruttore Tecnico	15
Istruttore contabile	2
Agente di P.M.	68
Istruttore amministrativo	56
Sorvegliante N.U.	1
Centralinista	1
Autista	2
Esecutore	46
Messo Notificatore	1
Ausiliario	8
L.S.U.	34
Personale ripam	13

10. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

Il servizio di cui trattasi verrà affidato con il sistema della procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni, previa adozione di apposito atto, in base

agli elementi e con i criteri di valutazione dettagliatamente illustrati nel successivo art. 11. Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, stante l'infungibilità della figura.

11. ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E TECNICO – ORGANIZZATIVA.

Il servizio verrà affidato al concorrente che avrà formulato l'offerta tecnico - economica più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale riportando il massimo punteggio attribuito, da parte di apposita commissione, sulla base dei parametri sotto indicati:

La valutazione dell'offerta avverrà sulla base dei seguenti pesi o punteggi, attribuiti al requisito:

	elementi di valutazione	punteggio max in centesimi
1	Professionalità: curriculum indicante in particolare importo complessivo dei servizi analoghi a quello oggetto del bando di gara, svolti negli ultimi dieci anni antecedente la data di pubblicazione del bando presso altri enti pubblici e/o privati: <i>(elemento qualitativo)</i>	25/100
2	prezzo: il prezzo offerto non deve superare l'importo presunto a base di gara <i>(elemento quantitativo)</i>	40/100
3	modalità dello svolgimento del servizio con le indicazioni delle modalità di gestione e trasmissione dei dati e della documentazione che dovrà essere a disposizione dell'Ente: <i>(elemento qualitativo)</i>	35/100
	TOTALE PUNTEGGIO	100/100

Per quanto riguarda il criterio di valutazione 1) (professionalità) si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare sul piano di più aspetti il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, qualità del concorrente.

Per quanto riguarda il criterio di valutazione 3) (modalità dello svolgimento del servizio) sarà considerata migliore quella offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione organizzativa e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità della attuazione della prestazione.

Sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

- a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
- b) le eventuali proposte che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e ritiene possibili;
- c) le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste.
- e) le risorse umane e strumentali che si utilizzeranno per lo svolgimento del servizio.

L'affidamento dell'incarico avverrà a favore del professionista che risulterà classificato primo nella graduatoria così come formulata innanzi.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo *aggregativo-compensatore*.

L'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n W_i V(a)_i$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.

A parità di punteggio si procederà a sorteggio pubblico.

L'offerta, mentre è da ritenersi da subito impegnativa per il concorrente partecipante, lo sarà per l'Amm.ne solo dopo l'intervenuta approvazione di legge.

12. VALIDITA' DELLA GRADUATORIA.

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al professionista che segue la prima nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

13. VARIAZIONI DELL'ENTITA' DELL'APPALTO.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di estendere o ridurre il servizio, alle medesime condizioni economiche e tecniche del contratto fino a un massimo del 20% (venti per cento) dell'importo dello stesso, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni o pretendere indennità alcuna.

14. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

15. PAGAMENTI.

I pagamenti del corrispettivo, spettante al Medico Competente per le prestazioni professionali eseguite in dipendenza del presente atto, verranno effettuati entro gg. 60 (sessanta) dalla presentazione delle fatture, con scadenza quadrimestrale.

16. CAUZIONI.

In sede di offerta il medico dovrà presentare cauzione provvisoria di € 1.409,12 pari al 2% (dueper cento) dell'importo complessivo del servizio posto a base di gara mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

Detta cauzione dev'essere corredata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio.

Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Possono rilasciare garanzia fideiussoria anche gli intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ai sensi del decreto legislativo 1

settembre 1993, n. 385, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica (legge 23/12/2000 n. 388).

Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

17. PENALI.

All'interno della durata del contratto il Medico Competente è tenuto a rispettare le scadenze imposte dall'Amministrazione Comunale.

Qualora dette scadenze venissero ritardate rispetto ai tempi stabiliti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00).

18. SUBAPPALTO.

E' fatto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente contratto.

19. CESSIONE DEL CONTRATTO.

E' vietata la cessione del contratto.

20. SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e la registrazione del contratto sono a totale carico del Medico Competente.

21. RECESSO DAL CONTRATTO.

Il Comune di Giugliano in Campania, previa assunzione di apposito provvedimento, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dandone preavviso al Medico competente mediante lettera raccomandata con A/R., nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 1671 del Codice Civile.

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto si intende risolto di diritto in caso di inadempienza del medico competente anche di una sola delle obbligazioni contrattuali di cui ai punti 2 - 3 (secondo paragrafo) - 4 - 5 - 6 - 7- 8 - del presente Capitolato d'Oneri, previa notificazione scritta da inviarsi a cura del Comune a mezzo lettera raccomandata A.R. al domicilio del Medico competente. Nei casi succitati il Comune si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

23. CONTROVERSIE.

Per qualsiasi controversia legale che dovesse sorgere fra le parti in dipendenza o conseguenza del contratto di servizio di cui al presente appalto, sarà competente il Giudice del luogo in cui ha sede il Comune di Giugliano.

24. INFORMAZIONE D. Lgs. n. 196/2003.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, informa il Medico Competente che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

25) AVVERTENZA

N.B.: Con nota prot. n. 7002 del 17/02/2010 il Dirigente del Settore Personale e AA. GG, ha richiesto al Commissario straordinario dell'ASL NA2 la disponibilità alla stipula di una convenzione per individuare uno specialista in possesso dei titoli e dei requisiti, previsti all'art. 38 del D. Lgs. 81/08 per lo svolgimento di tutte le attività di medico competente.

Si precisa che nel caso di stipula della convenzione con l'ASL NA 2 Nord, l'incarico decadrà anche prima della scadenza naturale, senza nulla a pretendere da parte del professionista.

Analogamente, non si procederà all'aggiudicazione nel caso quanto sopra dovesse verificarsi prima.

26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Ai sensi dell'art. 2 lettera b) del D. Lgs. n. 81/08, il Sindaco ha nominato per l'anno 2010 datori di lavoro il Dirigente del Settore OO. e LL. PP e il Dirigente della Polizia Municipale, per le rispettive competenze. Il RUP della gara è Dirigente del Settore EE. e LL. PP.

Giugliano in Campania, 29/07/2014

II DIRIGENTE
Ing. Domenico D'Alterio